

# Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 ottobre 1998<sup>1</sup> sulla protezione delle acque è modificata come segue:

*Ingresso*

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 9, 14 capoverso 7, 16, 19 capoverso 1, 27 capoverso 2, 36a capoverso 2, 46 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>2</sup> sulla protezione delle acque (LPaC),

*ordina:*

*Art. 2 cpv. 1 lett. h*

<sup>1</sup> La presente ordinanza regola:

- h. la prevenzione e la rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque;

*Art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b e c*

<sup>2</sup> Se le acque di scarico vengono lasciate infiltrare, l'autorità considera anche se:

- b. le acque di scarico vengano sufficientemente depurate nel suolo;

<sup>3</sup> In linea di principio, l'acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate va considerata acqua di scarico non inquinata se proviene:

- b. da strade, sentieri e piazzali sui quali non vengono scaricate, lavorate e depositate ingenti quantità di sostanze suscettibili di inquinare le acque e, in caso di infiltrazione, viene sufficientemente depurata nel suolo; nel valutare se le quantità di sostanze siano ingenti, bisogna tenere conto del rischio di incidenti;

RS .....

<sup>1</sup> RS 814.201

<sup>2</sup> RS 814.20

- c. da strade ferrate per le quali è garantito che si rinuncerà a lungo termine all'impiego di prodotti fitosanitari o, in caso di infiltrazione, prodotti fitosanitari sufficientemente trattenuti e degradati da uno strato di terreno biologicamente attivo.

*Art. 33a* Potenziale ecologico

Nel determinare il potenziale ecologico di un corso d'acqua si devono considerare:

- a. l'importanza ecologica del corso d'acqua allo stato attuale;
- b. la probabile importanza ecologica del corso d'acqua dopo aver rimosso, nei limiti di una spesa ragionevole, gli effetti pregiudizievoli causati dall'uomo.

*Titolo prima dell'art. 41a*

**Capitolo 7:**

**Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque**

**Sezione 1: Spazio riservato alle acque e rivitalizzazione delle acque**

*Art. 41a* Spazio riservato ai corsi d'acqua

<sup>1</sup> Nei biotopi d'importanza nazionale, cantonale o regionale, nei paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza naturale, nelle riserve di uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale o nazionale come pure in zone paesaggistiche protette con obiettivi di salvaguardia delle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:

- a. 11 metri, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro;
- b. 6 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 5 metri, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri;
- c. la larghezza del fondo dell'alveo più 30 metri, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri.

<sup>2</sup> Nelle altre zone, lo spazio riservato alle acque deve misurare almeno:

- a. 11 metri, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
- b. 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri;
- c. la larghezza del fondo dell'alveo più 30 metri, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 15 metri.

<sup>3</sup> I Cantoni aumentano la larghezza dello spazio riservato alle acque definita nei capoversi 1 e 2 qualora ciò si renda necessario per garantire:

- a. la protezione contro le piene;
- b. lo spazio richiesto ai fini di una rivitalizzazione;
- c. gli obiettivi di protezione degli oggetti ai sensi del capoverso 1 e di altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio;
- d. l'utilizzazione delle acque.

<sup>4</sup> I Cantoni definiscono lo spazio riservato alle acque di tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli messi in galleria. Al di fuori degli oggetti di cui al capoverso 1 possono decidere di non fissare lo spazio riservato alle acque a condizione che:

- a. le acque si trovino nel bosco o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura, e
- b. non siano presenti né previsti impianti o utilizzazioni non consentiti all'interno dello spazio riservato alle acque.

*Art. 41b* Spazio riservato alle acque stagnanti

<sup>1</sup> I Cantoni definiscono lo spazio riservato alle acque stagnanti naturali se la loro superficie supera 0,5 ettari.

<sup>2</sup> La larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri, misurati a partire dal livello medio delle acque.

<sup>3</sup> I Cantoni aumentano la larghezza dello spazio riservato alle acque di cui al capoverso 2 qualora ciò si renda necessario per garantire:

- a. la protezione contro le piene;
- b. lo spazio richiesto ai fini di una rivitalizzazione;
- c. interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio;
- d. l'utilizzazione delle acque.

<sup>4</sup> Essi definiscono lo spazio riservato alle acque stagnanti anche nel caso di acque stagnanti artificiali e acque stagnanti con una superficie inferiore a 0,5 ettari, qualora ciò si renda necessario per uno dei motivi di cui al capoverso 3 lettere a-d.

*Art. 41c* Sistemazione e gestione estensiva dello spazio riservato alle acque

<sup>1</sup> Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata come percorsi pedonali e sentieri non rinforzati, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.

<sup>2</sup> Gli impianti realizzati conformemente al diritto e utilizzabili in base alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque sono per principio protetti nella loro situazione di fatto. Possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, a condizione che ciò non sia incompatibile con interessi preponderanti.

<sup>3</sup> Nello spazio riservato alle acque non si possono spargere concimi né prodotti fitosanitari.

<sup>4</sup> Lo spazio riservato alle acque può essere sfruttato a fini agricoli a condizione che, conformemente alle esigenze dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>3</sup> sui pagamenti diretti, sia gestito sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla gestione delle zone al di fuori della superficie agricola utile.

<sup>5</sup> Le misure contro l'erosione naturale delle sponde dei corsi d'acqua sono ammesse unicamente se necessarie ai fini della protezione contro le piene o per evitare una perdita eccessiva di superficie agricola utile.

<sup>6</sup> Non si applicano:

- a. i capoversi 1-5, alla parte dello spazio riservato alle acque destinata esclusivamente a garantire l'utilizzazione delle acque;
- b. i capoversi 3 e 4, allo spazio riservato alle acque di corsi d'acqua messi in galleria.

#### *Art. 41d* Pianificazione di rivitalizzazioni

<sup>1</sup> I Cantoni elaborano le basi necessarie per la pianificazione delle misure finalizzate alla rivitalizzazione delle acque. Queste basi contengono in particolare dati riguardanti:

- a. lo stato ecomorfologico delle acque;
- b. gli impianti siti nello spazio riservato alle acque;
- c. il potenziale ecologico e l'importanza paesaggistica delle acque.

<sup>2</sup> Nell'ambito di una pianificazione sull'arco di vent'anni definiscono i tratti di acque da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e il termine per l'attuazione delle stesse. Va data la precedenza alle rivitalizzazioni che:

- a. garantiscono benefici ecologici e paesaggistici notevoli;
- b. hanno un rapporto costi/benefici favorevole;
- c. vedono rafforzati i propri benefici per effetto di altre misure di tutela dei biotopi naturali o di protezione contro le piene.

<sup>3</sup> I Cantoni concordano per quanto necessario la pianificazione con i Cantoni limitrofi. Sottopongono all'UFAM la pianificazione entro il 31 dicembre 2013 per una presa di posizione e l'approvano entro il 31 dicembre 2014.

<sup>4</sup> La pianificazione di cui al capoverso 2 va rinnovata ogni 12 anni per un periodo di vent'anni e sottoposta all'UFAM per una presa di posizione.

## Sezione 2: Flusso discontinuo

*Art. 41e* Danni rilevanti causati dal flusso discontinuo

Un danno causato dal flusso discontinuo alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi naturali è considerato rilevante quando:

- a. la portata durante l'ondata di piena supera di oltre cinque volte la portata ridotta, oppure
- b. la portata durante l'ondata di piena supera di almeno 1,5 volte la portata ridotta e la quantità, la composizione e la varietà adattate al luogo delle bioce-nosi vegetali e animali sono modificate in modo pregiudizievole, in particolare per l'arenarsi periodico e innaturale dei pesci, la distruzione dei luoghi di fregola, il convogliamento di animali acquatici, il formarsi di intorbidimenti o variazioni inammissibili della temperatura dell'acqua.

*Art. 41f* Pianificazione delle misure di risanamento del flusso discontinuo

<sup>1</sup> I Cantoni presentano all'UFAM, secondo la procedura descritta nell'allegato 4a numero 1, una pianificazione delle misure di risanamento delle centrali idroelettriche che provocano un flusso discontinuo.

<sup>2</sup> I proprietari di centrali idroelettriche devono consentire l'accesso all'autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, segnatamente per quanto riguarda:

- a. le coordinate e la denominazione delle singole parti dell'impianto;
- b. l'entità, la durata e la frequenza del flusso discontinuo, nonché la velocità di crescita e di diminuzione della portata;
- c. le misure attuate e pianificate per ridurre le conseguenze del flusso discontinuo;
- d. i risultati delle indagini condotte sulle conseguenze del flusso discontinuo;
- e. le previste modifiche edili e d'esercizio dell'impianto.

*Art. 41g* Misure di risanamento del flusso discontinuo

<sup>1</sup> Sulla base della pianificazione delle misure, l'autorità cantonale dispone i risanamenti del flusso discontinuo e impone ai proprietari di centrali idroelettriche di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell'attuazione della pianificazione.

<sup>2</sup> Prima di prendere una decisione sul progetto di risanamento, l'autorità consulta l'UFAM. In vista della domanda di cui all'articolo 17d capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998<sup>4</sup> (OEn), l'UFAM verifica l'adempimento delle esigenze di cui all'appendice 1.7 numero 2 OEn.

<sup>4</sup> RS 730.01

<sup>3</sup> Su richiesta dell'autorità, i proprietari di centrali idroelettriche esaminano gli effetti delle misure adottate.

*Titolo prima dell'art. 42*

### **Sezione 3: Spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione**

*Art. 42 Titolo intermedio*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 42a*

### **Sezione 4: Bilancio del materiale detritico**

*Art. 42a*           Danni rilevanti causati da una variazione del bilancio del materiale detritico

Un danno causato dalla variazione del bilancio del materiale detritico alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi naturali è considerato rilevante quando la dinamica o le strutture morfologiche delle acque sono pregiudicate da impianti quali centrali idroelettriche, prelievi di ghiaia, piazze di deposito o opere di sistemazione dei corsi d'acqua.

*Art. 42b*           Pianificazione delle misure di risanamento del bilancio del materiale detritico

<sup>1</sup> I Cantoni presentano all'UFAM, secondo la procedura descritta nell'allegato 4a numero 2, una pianificazione delle misure di risanamento del bilancio del materiale detritico.

<sup>2</sup> I proprietari di impianti devono consentire l'accesso all'autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, segnatamente per quanto riguarda:

- a. le coordinate e la denominazione degli impianti e per le centrali idroelettriche delle singole parti;
- b. l'utilizzo del materiale detritico;
- c. le misure attuate e pianificate per migliorare il bilancio del materiale detritico;
- d. i risultati delle indagini condotte sul bilancio del materiale detritico;
- e. le previste modifiche edili e d'esercizio dell'impianto.

*Art. 42c*           Misure di risanamento del bilancio del materiale detritico

<sup>1</sup> Per gli impianti che secondo la pianificazione richiedono l'adozione di misure di risanamento del bilancio del materiale detritico, i Cantoni elaborano uno studio sulla tipologia e sull'entità dei provvedimenti necessari.

<sup>2</sup> Sulla base dello studio di cui al capoverso 1, l'autorità cantonale dispone i risanamenti da attuare. Nelle centrali idroelettriche, ordina per quanto possibile il transito attraverso l'impianto del materiale detritico.

<sup>3</sup> Prima di prendere una decisione sul progetto di risanamento di centrali idroelettriche, l'autorità consulta l'UFAM. In vista della domanda di cui all'articolo 17d capoverso 1 OEn<sup>5</sup>, l'UFAM verifica l'adempimento delle esigenze sancite nell'allegato 1.7 numero 2 OEn.

<sup>4</sup> Su richiesta dell'autorità, i proprietari di centrali idroelettriche esaminano gli effetti delle misure adottate.

*Titolo prima dell'art. 44*

### **Sezione 5: Acqua di drenaggio proveniente da opere sotterranee**

*Art. 44 titolo intermedio*

*Abrogato*

*Art. 46 titolo intermedio, cpv. 1 e 1bis*

#### Coordinamento

<sup>1</sup> Per quanto necessario, i Cantoni coordinano tra di loro e con provvedimenti di altri settori le misure ai sensi della presente ordinanza. Garantiscono inoltre il coordinamento delle misure con i Cantoni limitrofi.

<sup>1bis</sup> Nell'allestimento dei piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni tengono conto delle pianificazioni ai sensi della presente ordinanza.

*Art. 54a* Pianificazione di misure di rivitalizzazione

<sup>1</sup> L'ammontare delle indennità globali per la pianificazione di misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in base alla lunghezza del tratto di acque oggetto della pianificazione.

<sup>2</sup> L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

*Art. 54b* Attuazione di misure di rivitalizzazione

<sup>1</sup> L'ammontare delle indennità globali per le misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in funzione di:

- a. la lunghezza del tratto di acque rivitalizzato e del tratto di acque reso accessibile a seguito della rimozione di ostacoli;
- b. la larghezza del fondo dell'alveo delle acque;
- c. la larghezza dello spazio riservato alle acque del tratto rivitalizzato;
- d. i benefici ecologici e paesaggistici della rivitalizzazione;

<sup>5</sup> RS 730.01

- e. i benefici della rivitalizzazione per le attività di svago e ristoro nella zona edificabile urbanizzata.
- <sup>2</sup> L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.
- <sup>3</sup> Le indennità possono essere accordate singolarmente se le misure:
- generano costi superiori a cinque milioni di franchi;
  - presentano un interesse intercantonale o riguardano le acque lungo i confini nazionali;
  - in ragione delle alternative possibili o di altri motivi richiedono in modo particolare una valutazione complessa o tecnica speciale;
  - coinvolgono zone protette o oggetti inseriti in inventari nazionali, oppure
  - non erano prevedibili.
- <sup>4</sup> Il contributo ai costi computabili delle misure di cui al capoverso 3 ammonta al 35-80 per cento ed è definito in base ai criteri indicati al capoverso 1.
- <sup>5</sup> Le indennità per le rivitalizzazioni sono concesse esclusivamente se le rivitalizzazioni sono inserite nelle pianificazioni dei Cantoni conformemente all'articolo 38a capoverso 2 LPaC.
- <sup>6</sup> Le indennità ai sensi dell'articolo 62b capoverso 1 LPaC non sono concesse per le misure richieste in virtù dell'articolo 4 della legge federale del 21 giugno 1991<sup>6</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

*Art. 58* Costi computabili

<sup>1</sup> Sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari allo svolgimento adeguato del compito sussidiabile. Vi rientrano i costi per gli impianti pilota e, nel caso di rivitalizzazioni di acque, i costi per l'acquisto del terreno necessario.

<sup>2</sup> Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte.

*Art. 60 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> La stipula dell'accordo programmatico compete:

- all'UFAM per le indennità destinate agli impianti per le acque di scarico e alla pianificazione e all'esecuzione di misure di rivitalizzazione delle acque;
- all'UFAG per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall'agricoltura.

<sup>3</sup> L'accordo programmatico è stipulato:

- di regola per una durata di sei anni per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall'agricoltura;
- per una durata di quattro anni per le indennità destinate alle altre misure.

<sup>6</sup> RS 721.100



*Disposizione transitoria per la modifica del ...*

<sup>1</sup> I Cantoni stabiliscono lo spazio riservato alle acque conformemente agli articoli 41a e 41b entro il ... [5 anni dall'entrata in vigore della presente modifica].

<sup>2</sup> Finché non hanno definito lo spazio riservato alle acque, si applicano le esigenze per gli impianti lungo i corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 41c, in una fascia larga su entrambi i lati:

- a. 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza;
- b. 20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri;
- c. 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari.

<sup>3</sup> L'articolo 54b capoverso 5 non si applica alle rivitalizzazioni eseguite prima del 31 dicembre 2015.

## II

<sup>1</sup> L'allegato 4 della OPac è modificato in base all'allegato (allegato alla modifica della OPac).

<sup>2</sup> Nella OPac viene inserito l'allegato 4a in base all'allegato (allegato alla modifica della OPac).

## III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

## IV

La presente modifica entra in vigore il ... .

....

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato  
(cifra III)*

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 2 novembre 1994<sup>7</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)**

#### *Sostituzione di espressioni*

*Negli articoli 1, 4 capoverso 1, 6, 7 capoverso 1, 8 capoverso 3, 8a, 9 capoverso 1, 10 capoverso 1, 11 capoversi 1, 2 e 3 come pure 20 capoverso 1 lettera c e nei titoli intermedi prima degli articoli 4 e 9, le espressioni «indennità e aiuti finanziari», «indennità o aiuti finanziari» e «aiuti finanziari o indennità» sono sostituite con il termine «indennità», apportandovi i necessari adeguamenti grammaticali.*

#### *Art. 3*

##### *Abrogato*

#### *Art. 20 lett. a*

L'Ufficio federale emana direttive segnatamente in materia di:

- a. esigenze e misure per la protezione contro le piene;

#### *Art. 21 cpv. 2 e 3*

##### *<sup>2</sup> Abrogato*

<sup>3</sup> Essi tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>8</sup> sulla protezione delle acque nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale.

<sup>7</sup> RS 721.100.1

<sup>8</sup> RS 814.20

## 2. Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>9</sup> sull'energia (OEn)

*Titolo prima dell'art. 12*

### **Capitolo 4:**

### **Promozione, garanzie contro i rischi e indennizzo per le misure di risanamento nelle centrali idroelettriche**

*Titolo prima dell'art. 17d*

### **Sezione 2b:**

### **Indennizzo per le misure di risanamento nelle centrali idroelettriche**

*Art. 17d*          Procedura

<sup>1</sup> Il proprietario di una centrale idroelettrica può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure ai sensi dell'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>10</sup> sulla protezione delle acque (LPAC) o dell'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991<sup>11</sup> sulla pesca (LFSP). Tale domanda va inoltrata prima dell'inizio dei lavori o dell'effettuazione di acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 legge del 5 ottobre 1990<sup>12</sup> sui sussidi). I requisiti della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numero 1.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale inoltra all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) la domanda corredata da una propria presa di posizione. L'UFAM elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa alla concessione e all'ammontare probabile dell'indennizzo. I criteri per la valutazione della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numeri 2 e 3.

<sup>3</sup> La società nazionale di rete esamina se i mezzi disponibili sono sufficienti per coprire il finanziamento. Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, la società nazionale di rete elabora un piano di pagamento. I versamenti sono effettuati in base all'ordine di inoltro delle domande.

<sup>4</sup> La società nazionale di rete comunica al concessionario, mediante decisione, se e in quale probabile ammontare verrà concesso un indennizzo.

<sup>5</sup> Una volta attuate le misure, il proprietario di una centrale idroelettrica trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili realmente sostenuti. I costi computabili sono regolamentati nell'appendice 1.7 numero 3.

<sup>6</sup> L'autorità cantonale esamina il riepilogo dei costi sostenuti ai fini del computo dei costi addotti e lo inoltra all'UFAM insieme al proprio parere. L'UFAM verifica il riepilogo dei costi ed elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa all'ammontare dell'indennizzo.

<sup>9</sup> RS 730.01

<sup>10</sup> RS 814.20

<sup>11</sup> RS 923.0

<sup>12</sup> RS 616.1

<sup>7</sup> La società nazionale di rete versa l'indennizzo secondo l'importo della domanda da essa approvata.

<sup>8</sup> Per il resto si applica il capitolo 3 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990<sup>13</sup>.

*Art. 17e* Supplemento per l'indennizzo del concessionario

<sup>1</sup> Il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per i contributi alle centrali idroelettriche di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera d della legge ammonta a 0.1 cent./kWh. Il reddito del supplemento, una volta detratti i costi di esecuzione, è utilizzato per finanziare l'indennizzo del proprietario della centrale idroelettrica.

<sup>2</sup> La società nazionale di rete riscuote il supplemento dai gestori delle reti almeno a cadenza trimestrale.

<sup>3</sup> Essa tiene un conto separato per i supplementi. Le risorse finanziarie in esso depositate devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli impianti esenti da rischi.

*Appendici*

<sup>1</sup> L'appendice 1.1 della OEn è modificata in base all'annesso (annesso alla modifica della OEn).

<sup>2</sup> Nella OEn è inserita una nuova appendice 1.7 in base all'annesso (annesso alla modifica della OEn).

### **3. Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca<sup>14</sup> (OLFP)**

*Ingresso*

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoverso 1, 6 capoverso 3 e 21 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 1991<sup>15</sup> sulla pesca (legge); visto l'articolo 33 della legge federale del 9 marzo 1978<sup>16</sup> sulla protezione degli animali; visto l'articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966<sup>17</sup> sulle epizootie; visto l'articolo 29f capoverso 2 lettere c e d della legge del 7 ottobre 1983<sup>18</sup> sulla prote-

<sup>13</sup> RS 616.1

<sup>14</sup> RS 923.01

<sup>15</sup> RS 923.0

<sup>16</sup> [RU 1981 562, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 n. 1, 2003 4181 4803 all. n. 3, 2003 4181, 2006 1425 2197 all. n. 45. RU 2008 2965 art. 43]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455).

<sup>17</sup> RS 916.40

<sup>18</sup> RS 814.01

zione dell'ambiente e l'articolo 47 della legge del 24 gennaio 1991<sup>19</sup> sulla protezione delle acque (LPAc);

in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 1979<sup>20</sup> relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna); in esecuzione della Convenzione del 12 aprile 1999<sup>21</sup> sulla protezione del Reno,<sup>22</sup>

*ordina:*

*Titolo prima dell'art. 9b*

### **Sezione 2b: Misure per la protezione degli habitat negli impianti esistenti**

*Art. 9b* Pianificazione delle misure nelle centrali idroelettriche

<sup>1</sup> I Cantoni pianificano le misure di cui all'articolo 10 della legge conformemente alle disposizioni dell'articolo 83b della legge sulla protezione delle acque<sup>23</sup>.

<sup>2</sup> Presentano all'UFAM una pianificazione delle misure secondo la procedura descritta nell'allegato 4.

<sup>3</sup> I proprietari di centrali idroelettriche devono consentire l'accesso all'autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, segnatamente per quanto riguarda:

- a. le parti dell'impianto che incidono sugli interessi della pesca;
- b. l'esercizio degli impianti, qualora incida sugli interessi della pesca;
- c. le misure attuate e pianificate nell'interesse della pesca, complete di dati sulla loro efficacia;
- d. le previste modifiche edili e d'esercizio dell'impianto.

*Art. 9c* Attuazione delle misure nelle centrali idroelettriche

<sup>1</sup> Sulla base della pianificazione, l'autorità cantonale dispone le misure di cui all'articolo 10 della legge. Essa può imporre ai proprietari delle centrali idroelettriche, per le quali la pianificazione non contiene informazioni sufficienti sulle misure di risanamento, di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell'attuazione della pianificazione.

<sup>2</sup> Per le centrali idroelettriche le cui misure di risanamento non hanno potuto ancora essere stabilite in via definitiva nella pianificazione, l'autorità consulta l'UFAM prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento. In vista della doman-

<sup>19</sup> RS **814.20**

<sup>20</sup> RS **0.455**

<sup>21</sup> RS **0.814.284**

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. 5 all'O del 10 sett. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS **814.911**).

<sup>23</sup> RS **814.20**

da di cui all'articolo 17d capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>24</sup> sull'energia (OEn), l'UFAM verifica l'adempimento delle esigenze sancite nell'appendice 1.7 numero 2 OEn.

<sup>3</sup> Su richiesta dell'autorità, i proprietari di centrali idroelettriche esaminano gli effetti delle misure adottate.

<sup>4</sup> I Cantoni si adoperano affinché le misure secondo l'articolo 10 della legge vengano attuate entro il ... [20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione].

### *Allegato*

Nella OLFP viene inserito un allegato 4 in base all'annesso (annesso alla modifica della OLFP).

<sup>24</sup> RS 730.01

*Annexo alla modifica della OPAC (n. II)*

*Allegato 4*  
(art. 29 e 31)

## **Pianificazione della protezione delle acque**

*n. 221 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Nella zona S3 non sono ammessi:

- c. l'infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell'infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo;

*Allegato 4a*  
(art. 41f e 42b)

## **Pianificazione delle misure di risanamento del flusso discontinuo e del bilancio del materiale detritico**

### **1 Definizione**

Sussistono circostanze particolari soprattutto se:

- a. più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano un pregiudizio rilevante, e
- b. non è ancora stato possibile stabilire in che misura ogni singolo impianto vi ha contribuito.

### **2 Fasi di pianificazione nel risanamento del flusso discontinuo**

<sup>1</sup> Entro il 31 dicembre 2012 i Cantoni presentano all'UFAM il primo rapporto intermedio contenente:

- a. per ogni bacino imbrifero, un elenco delle centrali idroelettriche esistenti che possono provocare variazioni del deflusso (centrali ad accumulazione e centrali idroelettriche ad acqua fluente);
- b. dati indicanti quali centrali idroelettriche, e in quali tratti, pregiudicano in maniera rilevante la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi naturali a causa del flusso discontinuo;
- c. una valutazione del potenziale ecologico dei tratti d'acqua danneggiati in maniera rilevante e del grado di danneggiamento.

<sup>2</sup> Entro il 31 dicembre 2013 i Cantoni presentano all'UFAM il secondo rapporto intermedio contenente:

- a. per ogni centrale idroelettrica che a causa del flusso discontinuo pregiudica in maniera rilevante la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi natura-

li: le possibili misure di risanamento, una loro valutazione e la definizione delle misure presumibilmente da adottare nonché dati riguardanti il coordinamento di siffatte misure all'interno del bacino imbrifero;

- b. per le centrali idroelettriche nelle quali in ragione di circostanze particolari non si possono ancora definire le misure di risanamento di cui alla lettera a che dovranno presumibilmente essere adottate: il termine per presentare all'UFAM i dati di cui alla lettera a.

<sup>3</sup> Entro il 31 dicembre 2014 i Cantoni presentano all'UFAM la pianificazione definitiva contenente:

- a. un elenco delle centrali idroelettriche i cui proprietari sono tenuti ad adottare misure per rimuovere i danni rilevanti causati dal flusso discontinuo alla fauna e flora indigene nonché ai loro biotopi naturali, con indicazione delle misure di risanamento da adottare nonché dei termini entro cui devono essere pianificate e attuate;
- b. dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento con altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interessate;
- c. per le centrali idroelettriche nelle quali in ragione di circostanze particolari non si possono ancora definire le misure di risanamento da adottare: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e all'occorrenza quali misure di risanamento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze.

### **3 Fasi di pianificazione nel risanamento del bilancio del materiale detritico**

<sup>1</sup> Entro il 31 dicembre 2013 i Cantoni presentano all'UFAM un rapporto intermedio contenente:

- a. la designazione dei tratti d'acqua in cui la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi naturali, il bilancio delle acque sotterranee o la protezione contro le piene sono pregiudicati in maniera rilevante da una modifica del bilancio del materiale detritico;
- b. una valutazione del potenziale ecologico dei tratti d'acqua pregiudicati in maniera rilevante e del grado di danneggiamento;
- c. un elenco di tutte le centrali idroelettriche situate lungo i tratti d'acqua pregiudicati in maniera rilevante come pure degli altri impianti che arrecano un pregiudizio rilevante ai tratti d'acqua ai sensi della lettera a;
- d. un elenco degli impianti i cui proprietari sono presumibilmente tenuti ad adottare misure di risanamento, con dati riguardanti la fattibilità delle misure di risanamento e il coordinamento delle stesse misure nel bacino imbrifero.

<sup>2</sup> Entro il 31 dicembre 2014 i Cantoni presentano all'UFAM la pianificazione definitiva contenente:



- a. un elenco degli impianti i cui proprietari sono tenuti ad adottare misure per rimuovere i danni rilevanti alla fauna e flora indigene, ai loro biotopi naturali, al bilancio delle acque sotterranee o alla protezione contro le piene causati da una modifica del bilancio del materiale detritico, con indicazione dei termini entro cui devono essere pianificate e attuate le misure;
- b. spiegazioni su come nel risanamento del bilancio del materiale detritico si tenga conto di altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene;
- c. per gli impianti nei quali in ragione di circostanze particolari non è ancora possibile stabilire se debbano adottare misure di risanamento: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e all'occorrenza entro quando devono essere pianificate e attuate le misure di risanamento. .

*Annexo alla modifica della OEn (allegato n. 3)*

*Appendice 1.1*

(art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## **Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche**

*n. 1.2 e 3.4 periodi 4 e 5*

- 1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
- 1.2.1 Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b se:
- rispetto alla media degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006, aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento; oppure
  - è stato disattivato precedentemente al 1° gennaio 2006 e alla riattivazione ha aumentato la produzione di elettricità almeno del 10 per cento rispetto agli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti la disattivazione.
- 1.2.2 Le misure ai sensi dell'articolo 83a LPAC<sup>25</sup> o dell'articolo 10 LFSP<sup>26</sup> non sono considerate nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 3a lettera a.
- 3.4 Bonus per le opere idrauliche: se la quota ... bonus completo. L'Ufficio federale stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC<sup>27</sup> o all'articolo 10 LFSP<sup>28</sup> non sono computabili ai fini del bonus. Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione ... bonus.

*Appendice 1.7*

(art. 17d)

## **Indennizzo del concessionario per misure di risanamento nelle centrali idroelettriche**

### **1 Requisiti della domanda**

La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni di legge, segnatamente:

- il nome del richiedente;

<sup>25</sup> RS **814.20**

<sup>26</sup> RS **923.0**

<sup>27</sup> RS **814.20**

<sup>28</sup> RS **923.0**

- b. i Cantoni e i Comuni interessati;
- c. l'obiettivo del risanamento nonché il genere, l'entità e il luogo delle misure;
- d. l'economicità delle misure;
- e. i presunti termini d'inizio e conclusione dell'attuazione delle misure;
- f. i presunti costi computabili delle misure;
- g. il possesso delle autorizzazioni necessarie, segnatamente dell'autorizzazione di costruzione, dissodamento, pesca e sistemazione dei corsi d'acqua.

## **2 Criteri di valutazione delle domande**

La competente autorità cantonale e l'UFAM valutano le domande in relazione a:

- a. l'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 39a e 43a LPac nonché 10 LFSP;
- b. l'economicità delle misure.

## **3 Costi computabili**

- 3.1 Sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPac nonché 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi correlati alle seguenti misure:
  - a. pianificazione e realizzazione di impianti pilota;
  - b. acquisto del terreno;
  - c. pianificazione ed esecuzione delle misure, segnatamente realizzazione degli impianti necessari;
  - d. esecuzione del controllo dell'efficacia.
- 3.2 Non sono computabili segnatamente:
  - a. le tasse e le imposte;
  - b. i costi di manutenzione degli impianti;
  - c. i premi assicurativi;
  - d. i gettoni di presenza e il rimborso spese;
  - e. le spese di avvocato, tribunale e notari;
  - f. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al concessionario.
- 3.3 Il Dipartimento disciplina le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio.

*Annesso alla modifica della OLFP (allegato n. 6)*

*Allegato 4  
(art. 9b)*

## **Pianificazione delle misure nelle centrali idroelettriche esistenti**

<sup>1</sup> Entro il 31 dicembre 2012 i Cantoni presentano all'UFAM un rapporto intermedio contenente:

- a. un elenco delle centrali idroelettriche esistenti e dei relativi impianti accessori situati lungo i corsi d'acqua che si prestano alla proliferazione dei pesci;
- b. dati riguardanti gli impianti che pregiudicano in maniera rilevante la risalita o la discesa dei pesci;
- c. indicazioni sulla presunta necessità di adottare misure di risanamento in funzione delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi.

<sup>2</sup> Entro il 31 dicembre 2014 i Cantoni presentano all'UFAM la pianificazione definitiva contenente:

- a. un elenco delle centrali idroelettriche i cui proprietari sono tenuti ad adottare misure secondo l'articolo 10 della legge, con indicazione delle misure da adottare e dei termini entro cui esse devono essere pianificate e attuate;
- b. dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento con altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interessate;
- c. per le centrali idroelettriche nelle quali in ragione di circostanze particolari non è ancora possibile stabilire in via definitiva le misure di risanamento da adottare: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e all'occorrenza quali misure di risanamento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze. Sussistono circostanze particolari se più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano di un pregiudizio rilevante e se non è ancora stato possibile stabilire in che misura ogni singola centrale vi ha contribuito.

